

Codice A1816B

D.D. 20 luglio 2022, n. 2231

**Regio Decreto n. 523/1904 - Polizia Fluviale n. 7040. Richiesta autorizzazione idraulica per lavori di realizzazione scogliera antiersiva sul rio Niere, in comune di Monastero Vasco (CN).
Richiedente: Sig. Dho Federico Giovanni omissis, MONASTERO VASCO (CN).**



ATTO DD 2231/A1816B/2022

DEL 20/07/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: Regio Decreto n. 523/1904 - Polizia Fluviale n. 7040. Richiesta autorizzazione idraulica per lavori di realizzazione scogliera antiersiva sul rio Niere, in comune di Monastero Vasco (CN).

Richiedente: Sig. Dho Federico Giovanni *omissis*, MONASTERO VASCO (CN).

In data 14/06/22 il sig. Dho Federico Giovanni, *omissis*, Monastero Vasco (CN), domiciliato presso lo studio del geom. Rolfo Andrea, con studio in Mondovì (CN) Piazza Santa maria Maggiore n. 4 - ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per la realizzazione di lavori in oggetto,

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti geom. Rolfo Andrea – costituiti, per la parte di competenza, da:

- TAV. 1 Estratti cartografici
- TAV. 2 Situazione esistente
- TAV. 3 Situazione a progetto
- TAV. 4 Documentazione fotografica
- TAV. 5 Relazione tecnica illustrativa

in base ai quali è prevista la realizzazione dei lavori di che trattasi, consistenti nella realizzazione di una nuova scogliera antiersiva, in sponda idrografica destra del rio Niere, per un lunghezza di m 26 ed una altezza di m 1,15 massimo, in prosecuzione ed allineamento ad un muro di sponda esistente, fino ad innestarsi sulla spalla del ponte esistente più a valle.

Copia dell'istanza è rimasta pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Monastero di Vasco per quindici giorni consecutivi (dal 20/06 al 05/07/22) senza segnalazione di osservazioni od opposizioni di sorta (nota trasmissione relata di pubblicazione: prot. n. 29428 del 11/07/22).

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, la realizzazione dell'intervento in argomento è ritenuto ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque del rio Niere.

Nel caso in esame, ai sensi del Regolamento Regionale n. 14/R/2004, non deve essere corrisposto alcun canone per l'occupazione di sedime demaniale e non deve essere formalizzato un atto di concessione, ferma restando l'osservanza da parte del richiedente e dei suoi eventuali aventi causa delle prescrizioni e degli obblighi di seguito impartiti:

- i lavori in progetto dovranno essere eseguiti in modo tale da ridurre al minimo l'interferenza con l'alveo;
- la fondazione della scogliera dovrà essere opportunamente approfondita, al fine di evitare l'insorgere di erosioni al piede;
- il materiale litoide demaniale movimentato nell'alveo durante i lavori, non dovrà essere in alcun modo asportato ma utilizzato per imbottimenti e regolarizzazioni spondali, mantenendo inalterato il piano di campagna delle sponde;
- l'opera di difesa spondale in progetto dovrà essere allineata al muro esistente e addossata il più possibile alla sponda naturale, così da evitare qualsiasi restringimento della sezione di deflusso del corso d'acqua e dovrà essere raccordata con il muro stesso e la spalla del ponte esistente, al fine di evitarne l'aggiramento da parte del corso d'acqua;
- l'altezza dell'opera di difesa spondale in progetto non dovrà superare la quota del piano campagna della sponda su cui insiste e della sponda opposta;
- le opere in progetto dovranno essere realizzate impiegando massi ciclopici in modo tale da evitare la sua asportazione per effetto della corrente;
- al termine dei lavori occorrerà ripristinare adeguatamente le sezioni di deflusso dell'alveo, rimuovendo le opere provvisorie di cantiere (piste, rampe di accesso, guadi, ecc...).

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE AD INTERIM

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/98
- visto l'art. 59 della L.R. 44/2000
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004
- visto il regolamento regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.
- visto l'art. 17 della L.R. 23/2008

determina

di autorizzazione, **ai soli fini idraulici**, il sig. Dho Federico Giovanni, *omissis*, MONASTERO VASCO (CN) - ad eseguire i lavori in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, **nel rispetto delle prescrizioni sopra riportate** e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. il soggetto autorizzato, nell'esecuzione dei lavori, dovrà attenersi ai disposti dell'art.12 della L.R. n. 37 del 29/12/2006 e s.m.i.; in ogni caso, prima dell'inizio lavori, dovrà contattare

preventivamente l'Ufficio Vigilanza Faunistico Ambientale della Provincia di Cuneo, ai fini del rilascio del parere di compatibilità dell'intervento con la fauna acquatica ai sensi della D.G.R. n.72-13725 del 29/03/2010 modificata dalla D.G.R. n.75-2074 del 17/05/2011, nonché per il recupero della fauna ittica;

2. le opere dovranno essere realizzate nel rispetto delle prescrizioni tecniche indicate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
3. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
4. durante l'esecuzione dell'intervento non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
5. **non potrà in alcun modo** essere asportato o movimentato il materiale litoide depositato in alveo senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
6. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
7. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di **anni 3 (tre) decorrenti dalla data di notifica del provvedimento a condizione che non si verifichino nel frattempo variazioni sostanziali dello stato dei luoghi, tali da comportare una diversa tipologia di intervento (anche solo in termini geometrici) rispetto al progetto approvato**. Al verificarsi di tale evenienza l'autorizzazione sarà considerata decaduta ed occorrerà procedere con una nuova richiesta di autorizzazione. I lavori, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore.
8. il **committente** dell'opera dovrà comunicare a questo Settore a mezzo di lettera raccomandata, le **date di inizio e di ultimazione** dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il **nominativo del tecnico incaricato** della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare **dichiarazione** del Direttore dei Lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato ed alle prescrizioni impartite;
9. *l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti autorizzati presenti in alveo (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di eseguire gli interventi di manutenzione per mantenere in efficienza l'opera idraulica oggetto della presente autorizzazione nel tempo, previa richiesta da inoltrare allo scrivente Settore con congruo anticipo;*
10. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse fossero in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
11. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare a loro in conseguenza della presente autorizzazione;
12. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia (autorizzazioni di cui al D.lgs n. 42/2004 – vinco paesaggistico – alla L.R. 45/1989 – vincolo idrogeologico – ecc...).

Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE AD INTERIM

Firmato digitalmente da Graziano Volpe